

Versione anonimizzata

Traduzione

C-502/23 – 1

Causa C-502/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

7 agosto 2023

Giudice del rinvio:

Landgericht Düsseldorf (Germania)

Data della decisione di rinvio:

13 luglio 2023

Attore:

MC

Convenuta:

Iberia, Líneas Aéreas de España, SA Operadora Unipersonal

DOCUMENTO DI LAVORO

Landgericht Düsseldorf

Ordinanza

Nella causa

sig. MC, [OMISSIS] Gelsenkirchen,

attore,

[OMISSIS]

contro

Iberia Lineas aereas de españa, Sociedad anónima operadora unipersonal,
[OMISSIS] Francoforte sul Meno,

convenuta,

[OMISSIS]

la 22^a Sezione civile del Landgericht Düsseldorf [Tribunale del Land di
Düsseldorf],

in data 13 luglio 2023

[OMISSIS]

ha così deliberato:

Il procedimento è sospeso.

Si sottopongono alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267, primo comma, lettera b), e terzo comma, TFUE, le seguenti questioni di interpretazione del diritto dell'Unione:

- 1) Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui diritti dei passeggeri di voli di linea [regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91], letto in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento, debba essere interpretato nel senso che un passeggero, il quale abbia acquistato un biglietto per un volo di un vettore aereo operativo non mediante pagamento in denaro, bensì utilizzando un bonus di miglia accumulate nell'ambito di un programma per viaggiatori frequenti messo in

campo da un altro vettore aereo, può pretendere dal vettore aereo operativo, in caso di annullamento del volo in questione, un rimborso in denaro del prezzo del biglietto di viaggio.

- 2) In caso di soluzione affermativa della questione 1): se, in questi casi, il prezzo del biglietto di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui diritti dei passeggeri di voli di linea, del quale il passeggero può pretendere il rimborso in denaro, debba essere calcolato in base alla tariffa accessibile al pubblico alla quale il corrispondente volo annullato viene offerto in vendita dal vettore aereo operativo, oppure se esso debba essere commisurato al valore (medio) delle miglia del bonus utilizzate.

Motivazione:

I.

I fatti all'origine della domanda di pronuncia pregiudiziale sono i seguenti.

L'attore ha acquistato presso la British Airways un biglietto aereo per un volo che doveva essere operato dalla società convenuta il 15 marzo 2022 da Düsseldorf via Madrid/Spagna a destinazione di Città del Messico/Messico (numeri di volo: IB 3141 e IB 6405). A tal fine egli ha pagato mediante utilizzazione di 57 500 miglia del bonus per viaggiatori frequenti di cui al programma della British Airways, nonché mediante versamento di EUR 236,27 per tasse e diritti.

La tariffa accessibile al pubblico per il volo summenzionato ammonta a EUR 5 342 incluse tasse e diritti.

Il volo è stato annullato dalla convenuta.

L'attore ha rifiutato un volo sostitutivo che gli era stato offerto ed il 16 marzo 2023 ha ingiunto alla convenuta di rimborsare il prezzo del biglietto mediante pagamento in denaro nella misura di EUR 5 342, fissando un termine per il pagamento alla data del 24 marzo 2023. La convenuta non ha effettuato alcun pagamento.

Nell'odierno giudizio, l'attore chiede:

che la convenuta venga condannata a pagargli la somma di EUR 5 342 [OMISSIS] [oltre a spese legali e interessi].

La convenuta chiede:

che la domanda venga rigettata.

La convenuta ritiene che l'attore possa eventualmente pretendere l'accredito di un bonus di miglia da spendere, dal momento che egli ha acquistato il volo mediante l'utilizzazione di un bonus di miglia accumulate nell'ambito del programma della società di trasporto aereo British Airways, e non mediante pagamento in denaro.

Dato che la convenuta non potrebbe accreditargli le miglia di bonus della British Airways, il ricorrente dovrebbe rivolgersi alla British Airways per il rimborso.

II.

L'esito vittorioso della domanda giudiziale dipende in misura determinante dalle questioni formulate nel dispositivo.

Più in particolare:

1.

L'attore ha nei confronti della convenuta un diritto al rimborso del prezzo del biglietto aereo per un importo di EUR 5 342 ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui diritti dei passeggeri di voli di linea, nel caso in cui egli possa pretendere il rimborso in denaro del prezzo del biglietto, malgrado che abbia acquistato il volo non versando una somma in denaro, bensì utilizzando un bonus di miglia accumulate.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui diritti dei passeggeri di voli di linea, la convenuta, avendo annullato il volo prenotato per il quale l'attore disponeva di una prenotazione confermata, è tenuta a rimborsare all'attore, a scelta di questi, i costi del biglietto aereo entro un termine di sette giorni, secondo le modalità indicate all'articolo 7, paragrafo 3, del citato regolamento, allo stesso prezzo al quale il biglietto è stato acquistato.

a)

L'attore ha acquistato il biglietto aereo soltanto in parte mediante pagamento in denaro, versando la somma di EUR 236,27 per tasse e diritti, mentre la parte restante del prezzo è stata corrisposta utilizzando 57 500 miglia di un bonus accumulato nell'ambito del corrispondente programma della British Airways.

La natura e l'entità del diritto al rimborso si determinano in base all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri di voli di linea, al quale viene fatto espresso rinvio dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del medesimo regolamento. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento, il rimborso del prezzo del biglietto deve avvenire mediante pagamento in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, tramite bonifico o assegno bancario, oppure, previo accordo scritto del passeggero, con buoni di viaggio e/o altri servizi. Sulla scorta di tale disposizione, è controverso se l'attore possa pretendere il rimborso in euro del controvalore delle miglia del bonus utilizzate. La risposta a tale quesito deve essere, secondo questa sezione, affermativa.

A tale soluzione non dovrebbe ostare il fatto che l'attore ha originariamente acquistato il biglietto aereo non versando un importo in denaro, bensì utilizzando

un bonus di miglia accumulate. In base al chiaro tenore letterale dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri di voli di linea, un rimborso sotto forma di buoni di viaggio e/o di altre prestazioni di servizi – compreso il riaccredito di miglia di bonus – può avvenire soltanto con l'accordo scritto del passeggero. Poiché nel presente caso un siffatto accordo non risulta prestato dall'attore, il controvalore delle miglia utilizzate deve essere rimborsato in denaro.

Contro tale soluzione non dovrebbe essere possibile neppure eccepire il fatto che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sui diritti dei passeggeri di voli di linea, che rinvia espressamente all'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento, ha presupposto come caso normale il pagamento del biglietto mediante strumenti monetari e non ha considerato il caso del rimborso del biglietto acquistato mediante utilizzo di miglia accumulate. Infatti, a mente dell'articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento sui diritti dei passeggeri di voli di linea, tale regolamento viene espressamente dichiarato applicabile anche in quei casi in cui i biglietti aerei siano stati acquistati nell'ambito di un programma di fidelizzazione dei clienti o di altri programmi commerciali di un vettore aereo. Tra tali programmi rientrano anche i programmi Frequent Flyers che prevedono bonus di miglia accumulate, come quello della British Airways. Da ciò si può inferire che il legislatore aveva chiaramente presente il caso qui in esame ed ha nondimeno deciso, nell'ambito del diritto al rimborso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento sui diritti dei passeggeri di voli di linea, di rinviare senza limitazioni alle modalità di rimborso previste dall'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento, al fine di evitare inconvenienti per il viaggiatore in questi casi.

In tale contesto occorre considerare, in particolare, che non di rado – ed è così anche nel presente caso, in cui le miglia accumulate nell'ambito del programma per viaggiatori frequenti della British Airways possono essere utilizzate anche per i voli della convenuta – il bonus di miglia accumulate nell'ambito di programmi di fidelizzazione può essere speso anche per l'acquisto di voli di altre compagnie aeree che sono membri della stessa alleanza di vettori aerei. In questi casi, il vettore aereo operativo chiamato in causa non può in alcun modo, o può soltanto con notevoli difficoltà, riaccreditare sul conto delle miglia del passeggero le miglia di bonus emesse da un'altra compagnia aerea. Al fine di impedire che il vettore aereo operativo possa in questi casi costringere il passeggero a rivolgersi per il rimborso alla compagnia aerea che ha istituito il programma di bonus per le miglia percorse, il legislatore ha dunque all'evidenza deciso di riconoscere sempre al passeggero, anche in simili casi, un diritto al rimborso in denaro.

Ciò risulta conforme anche allo scopo, perseguito dal regolamento sui diritti dei passeggeri di voli di linea, di creare un elevato livello di tutela per tali passeggeri relativamente ai loro viaggi aerei. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha inoltre deciso, in merito al diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del citato regolamento, che l'articolo 7, paragrafo 3, di quest'ultimo deve essere interpretato estensivamente ai fini della creazione di un elevato livello di tutela per i passeggeri del traffico aereo (v. CGUE, sentenza del

3 settembre 2020 – C-356/19, Delfly/Smartwings Poland [OMISSIS]: il passeggero può pretendere il pagamento della compensazione nella valuta nazionale anziché in euro).

Oltre a ciò, il vettore aereo operativo può, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento sui diritti dei passeggeri di voli di linea, agire in regresso nei confronti dell'altra compagnia aerea che ha emesso le miglia di bonus utilizzate.

b)

Sotto il profilo dell'ammontare richiesto, l'attore reclama un importo di EUR 5 342. Ciò corrisponde alla tariffa accessibile al pubblico alla quale il volo in questione viene venduto dalla convenuta. Pertanto, se l'attore volesse in questo momento prenotare il volo pagando in denaro, dovrebbe incontestabilmente versare un importo di EUR 5 342. Questo collegio reputa opportuno assumere a riferimento per il valore delle miglia di bonus questo ipotetico prezzo di acquisto. Invero, le miglia accumulate hanno anche un certo valore (medio), il quale potrebbe parimenti essere utilizzato. Tuttavia, il valore delle miglia di bonus utilizzate oscilla in misura non irrilevante, a seconda dei voli per i quali le miglia vengono spese. A seconda del volo che viene prenotato utilizzando le miglia accumulate, l'impiego di queste ultime può rivelarsi per il passeggero ora più ora meno favorevole, tenendo presente che il valore di ciascun miglio sui voli ad alto prezzo sulle tratte più lunghe è di regola più elevato rispetto ai semplici voli su tratte brevi o di media lunghezza. Tuttavia, secondo questo collegio, non sarebbe in pratica fattibile, e neppure lo si potrebbe pretendere dal viaggiatore, voler qui accertare una sorta di «valore medio» delle miglia di bonus, eventualmente sulla base dei pregressi comportamenti di viaggio aereo del passeggero oppure sulla base del comportamento di un cliente medio utilizzatore abituale di miglia accumulate. Pertanto, per il passeggero del volo, un valore delle miglia di bonus comunque costruito risulta, al momento di spendere queste ultime, totalmente non trasparente. Il viaggiatore non ha di norma alcun accesso ai sottostanti calcoli del vettore aereo e agli accordi del vettore aereo con altre compagnie aeree della medesima alleanza di vettori in merito all'accettazione di miglia accumulate al momento della prenotazione del volo.

L'attore ha sostenuto che egli utilizza di norma le miglia accumulate per voli dal prezzo molto elevato.

In virtù della prenotazione del volo in questione da Düsseldorf via Madrid a destinazione di Città del Messico per il giorno 15 marzo 2023 con utilizzo di 57 500 miglia accumulate, il valore delle miglia del bonus utilizzate è stato fissato, a giudizio di questo collegio, al prezzo accessibile al pubblico di EUR 5 342. Con l'annullamento del volo successivamente intervenuto, all'attore non può più essere sottratto questo vantaggio. Se la compagnia aerea, per motivi di fidelizzazione dei clienti e di marketing, istituisce corrispondenti programmi di bonus di miglia accumulate e il passeggero utilizza queste miglia per la prenotazione di un volo, detta compagnia deve – qualora annulli il volo in

questione – accettare di vedersi vincolata alla tariffa accessibile al pubblico per tale volo, tanto più che i calcoli sottostanti al programma di bonus sono totalmente opachi e non indagabili per il passeggero.

c)

Per quel che riguarda le questioni sopra sollevate, l'interpretazione del regolamento sui diritti dei passeggeri di voli di linea non è a tal punto chiara che la soluzione possa essere desunta senza alcun dubbio dal testo del citato regolamento e dalla giurisprudenza sino ad oggi elaborata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. [OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO